

Al Presidente dell' A.R.I.  
Associazione Radioamatori Italiani  
Via Scarlatti 30  
20124 MILANO

Al Consiglio Direttivo dell' A.R.I.  
Associazione Radioamatori Italiani  
Via Scarlatti 30  
20124 MILANO

Al Collegio Sindacale dell' A.R.I.  
Associazione Radioamatori Italiani  
Via Scarlatti 30  
20124 MILANO

Oggetto: Terzo settore D.L. 3/7/2017 n°117 – Esiti Assemblea Generale

In riferimento all'assemblea generale tenutasi il 21 Marzo 2021 e all'esito positivo delle delibere circa le modifiche approvate al regolamento d'attuazione dello Statuto dell' A.R.I. in particolare agli art. 7,15 e 16, riteniamo sia opportuno e doveroso informare il Corpo Sociale su quanto deliberato e sulle corrette modalita' interpretative.

**Data la complessita' della materia, la mancanza di indirizzi dettagliati potrebbe dare luogo, nelle Sezioni e nei Comitati Regionali, ad iniziative che potrebbero risultare in contrasto con quanto deliberato il 21 Marzo scorso in occasione dell'assemblea generale** – o analogamente non far emergere direzioni errate gia' intraprese da alcune realta' e da rettificare al piu' presto.

In particolare è opportuno richiamare i seguenti aspetti:

- a. Il regolamento approvato e' molto preciso in merito alle caratteristiche dei singoli enti del Terzo Settore locali: "La sezione potrà essere formata solo ed esclusivamente da soci dell' Associazione Radioamatori Italiani iscritti nell'elenco nazionale conservato presso la Segreteria Generale".
- b. Tale requisito deve a maggior ragione facilitare gli adeguamenti normativi – dove necessario – dell'intera Sezione locale piuttosto che dare luogo a nuove e limitate realta' come contenitori di pochi Soci con interessi specifici, in virtu' di un processo di semplificazione anziche' di separazione, ricordando che i dettami del D.Lgs 117/2017 non riguardano solamente le associazioni che intendono svolgere attivita' di Protezione Civile, ma tutte quelle che desiderano interfacciarsi con gli enti locali in virtu' di una propria rappresentazione giuridica locale a norma di legge.
- c. A tal proposito, occorre ribadire la decaduta precedente formulazione del precedente Art. 7.1 del Regolamento Attuativo in merito alla struttura ARI-RE, ora sorpassata in virtu' delle nuove normative in materia, la quale permette alle Sezioni che desiderino perseguire attivita' di Protezione Civile, di poterlo fare per mezzo anche di eventuali pochi Soci disponibili a svolgere tali attivita', pur rimanendo detta Sezione una Sezione dell'ARI

intesa come raggruppamento territoriale di Soci ARI soggetta al coordinamento del relativo Comitato Regionale (Art. 50 Statuto ARI) impegnata in tutte le attività dell'ARI più consone alla Sezione stessa.

- d. Tale impianto risulta altresì allineato con i requisiti posti dal Dipartimento Protezione Civile con lettera del 1/08/2013 prot. VOL/0046101 in merito all' "Adeguamento delle Sezioni..." ad intendere che l'adeguamento alle normative in materia di Terzo Settore è condizione sine qua non per l'operatività in seno alle realtà locali e nazionali per la nostra Associazione, pur non snaturando le singole realtà associative che, sempre a norma di legge, devono essere Associazioni locali prevalentemente orientate al raggiungimento degli scopi sociali a loro più consoni, e dunque non organizzazioni di Protezione Civile in senso stretto.

In una prospettiva programmatica ed organizzativa, oltre ad una celere comunicazione come sopra descritto, si raccomanda di procedere al più presto anche considerando i seguenti aspetti:

- e. Per agevolare le sezioni e/o i comitati regionali che intendono perseguire l'adeguamento al terzo settore, pubblicare su iniziativa CDN, di Presidenza o di Segreteria, bozze/facsimili/griglie sulla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto per la formalizzazione ufficiale degli atti. Tale documentazione è già stata predisposta da questo gruppo di lavoro ed è il risultato del materiale raccolto in questi mesi dalle realtà già adeguate nonché la corretta interpretazione delle delibere assembleari.
- f. Ricordare come tali documenti potranno essere adeguati alle esigenze particolari presenti nel proprio territorio regionale, pertanto ribadire l'importanza di avvalersi delle consulenze gratuite presso i Centri Servizi al Volontariato presenti in ogni provincia.
- g. Costituire una vera cabina di regia nazionale che permetta il tracciamento della situazione periferica degli adeguamenti regione per regione, responsabilizzando i Comitati Regionali come stabilito dagli Art. 50 e successivi dello Statuto ARI nell'individuazione delle problematiche locali, nel tracciamento dello status di ogni Sezione anche relativamente ai registri regionali (presto RUNTS). I Comitati Regionali devono infatti diventare ancora più garanti della struttura periferica dell'Associazione, verificando la corretta applicazione del Regolamento e guidando le Sezioni che intendono adeguarsi in una direzione comune, mentre l'Assemblea dei Comitati Regionali deve sempre di convergere verso una struttura sempre più a norma di legge e contemporaneamente semplice e idonea alla struttura dell'ARI.

**Per queste ragioni si raccomanda una tempestiva comunicazione a tutto il corpo sociale nonché l'individuazione di un momento di confronto per programmare tali iniziative in sinergia con il CDN tutto.**

In attesa di ciò ci è gradita l'occasione per porgere i saluti più cordiali.

29/03/2021


Cafaro Lello

IK7FIB



Giol Giovanni

IV3AVQ



Sacchi Alessio

IZ4EFN

Alessio Sacchi